



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 44 DEL 11/03/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SU VIA PORDENONE.
INSTALLAZIONE RALLENTATORE DI VELOCITÀ E REALIZZAZIONE DI
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via Pordenone è strada a carreggiata singola avente doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera F) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 quale *Strada Locale* e ricompresa nella delimitazione di centro abitato ai sensi dell'art. 4 del citato D.Lgs. con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

Constatato che sulla stessa:

- vige un limite massimo di velocità pari a 50 km/h;
- è presente marciapiede solo sul lato est, limitatamente al tratto con sviluppo in adiacenza degli attuali fabbricati;
- non sono previsti ulteriori accorgimenti a salvaguardia del transito pedonale;

Considerato le richieste, giunte all'Amministrazione comunale direttamente dai residenti di zona, di modifica della viabilità al fine di assicurare una maggior tutela al transito/attraversamento della carreggiata da parte dei pedoni, utenti deboli, particolarmente numerosi (soprattutto durante il periodo primaverile/estivo) a causa della presenza, sulla via in questione, dell'unico accesso carraio e pedonale del parcheggio privato, aperto al pubblico a pagamento, ricollegabile alla gestione dello stabilimento balneare Manzoni. Accesso che, allo stato attuale, non risulta in alcun modo connesso all'unico marciapiede presente;

Visto l'informativa di Giunta Comunale n. 43 del 03/03/2026;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione con integrazione e rafforzamento di quanto precedentemente disposto;

Visto gli artt. 1, 5, 7 e 42 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (*Nuovo Codice della strada*) e gli artt. n. 135, 145 e 179 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (*Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada*);

O R D I N A

[DOSSO ARTIFICIALE] Che sulla carreggiata di Pordenone, in un punto subito antecedente (considerando la direttrice di marcia da nord a sud) all'accesso carraio/pedonale del **parcheggio privato ricollegabile allo stabilimento balneare Manzoni**, sia installato un rallentatore di velocità tipo "**dosso artificiale**" conforme alle disposizioni di cui all'art. 179 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e presegnato ai sensi del c. 7 del medesimo articolo.

Il dosso rallentatore di velocità dovrà essere, nello specifico, individuato ed installato a distanza opportuna dai fabbricati residenziali, al fine di ridurre al minimo eventuali disagi causati dal passaggio dei veicoli

[ATTRAVERSAMENTO PEDONALE] Che sulla carreggiata di Pordenone, in prossimità dell'accesso carraio/pedonale del **parcheggio privato ricollegabile allo stabilimento balneare Manzoni**, sia realizzato un **attraversamento pedonale**, ai sensi e con le caratteristiche di cui agli artt. 135 e 145 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, connesso al marciapiede esistente sul lato est di via Pordenone.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

E' abrogata qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.